



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/09/2005

-----

ADDI' 13/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Brachetti

DELIBERAZIONE 782

Oggetto:

Legge Regionale 17.9.74 n.45, art.3 - Approvazione dei criteri di riparto delle somme destinate al finanziamento delle attività di cui alla L.R. n. 45/74, art. 3, commi 1, 2 e 3, svolte dalle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole e delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali.



**OGGETTO:** Legge Regionale 17.9.74 n.45, art.3 – Approvazione dei criteri di riparto delle somme destinate al finanziamento delle attività di cui alla L.R. n. 45/74, art. 3, commi 1, 2 e 3, svolte dalle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole e delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura;

**VISTA** la Legge Regionale 17 settembre 1974 n. 45 art.3, primo, secondo e terzo comma;

**CONSIDERATO** che il predetto art.3 della L.R. n.45/74, riguarda finanziamenti a favore delle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole e delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali per le attività da esse svolte a favore delle Cooperative Agricole e degli operatori agricoli;

**CONSIDERATO** che il finanziamento disposto sulla base dei criteri adottati dalla presente deliberazione non rientra nella casistica prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo per la natura dei destinatari che hanno una funzione rappresentativa e sindacale e in quanto erogati per le attività svolte nel quadro delle finalità istituzionali delle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole e delle Organizzazioni Professionali regionali dei contadini coltivatori diretti;

**RITENUTO** di procedere al riparto delle somme destinate al finanziamento delle attività di cui alla L.R. n. 45/74, art. 3, commi 1, 2 e 3 attribuendone i tre settimi alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole ed i quattro settimi alle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali;

**CONSIDERATO** che il secondo comma dell'art. 3 della Legge Regionale 45/74 prevede che i finanziamenti devono essere concessi alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole per:

- un 50% ripartito in parti uguali;
- e per il restante 50% ripartito in proporzione diretta al
  - numero di Cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni Associazione,
  - numero complessivo dei soci delle medesime Cooperative,
  - volume di attività (valore della produzione commercializzata) desumibile dai bilanci delle Cooperative stesse aderenti alle Associazioni;

**CONSIDERATO** opportuno che il riparto proporzionale del secondo 50% dei fondi assegnati alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole si determini attribuendo ai sopra citati elementi di valutazione un peso percentuale come di seguito stabilito:

- N. Cooperative aderenti: 10%;
- N. totale dei soci delle Cooperative aderenti alla singola Associazione: 30%;
- Volume di attività (valore della produz.) delle Coop. aderenti alla singola Ass.: 60%;

**CONSIDERATO** opportuno, inoltre, che in merito ai quattro settimi (4/7) relativi allo stanziamento attribuito alle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, lo stesso venga determinato in ragione proporzionale agli elementi di valutazione di seguito riportati, attribuendo agli stessi un peso percentuale nella misura del:

- N. iscritti : 30%;
- N. strutture: 10%;
- N. dipendenti: 20%;
- Attività svolta nel quadro delle finalità istituzionali: 40%.



**DATO ATTO**, sulla base dell'esperienza degli anni passati, che i tempi tecnici necessari alla predisposizione, da parte degli Organismi beneficiari, delle relazioni finali delle attività svolte e della documentazione tecnico amministrativa a corredo, nonché quelli occorrenti alla Direzione Regionale Agricoltura per la verifica di merito sul lavoro svolto ai fini della ripartizione, tra i medesimi Organismi, della disponibilità recata dal bilancio regionale, non consentono la liquidazione materiale del contributo per ciascuno determinato prima del mese di novembre di ciascun anno, ovvero ad attività svolta per almeno 10/11;

**RITENUTO** al fine di garantire ai soggetti in argomento un flusso finanziario quanto più possibile coerente con l'operatività che gli stessi svolgono in attuazione della norma in argomento, di prevedere la possibilità di liquidare a loro favore anticipazioni finanziarie;

**RITENUTO**, ancora, di determinare l'entità delle anticipazioni sopra nominate fino al 70% del contributo per ciascuno soggetto liquidato nell'ultimo anno precedente a quello cui si riferiscono le attività, comunque commisurato e rapportate alle disponibilità recate dal capitolo B11505 o corrispondenti del bilancio regionale 2005 e seguenti;

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione tenutasi il giorno 07/06/2005 presso la Direzione Regionale Agricoltura cui hanno partecipato, oltre alla preposta Area Ricerca e Sperimentazione, Vigilanza e controllo ARSIAI, le Organizzazioni e le Associazioni Cooperative più rappresentative operanti in Regione, è emersa l'unanime condivisione sia dei criteri di ripartizione delle somme stanziare che della opportunità di liquidare anticipazioni;

**RITENUTO**, ai fini della liquidazione dell'anticipazione come sopra per ciascuno soggetto determinata, di predisporre apposito modello di domanda, a firma del legale rappresentate dell'Organismo richiedente, che viene allegato al presente provvedimento;

all'unanimità ed in conformità con le premesse;

## DELIBERA



1. di procedere al riparto delle somme destinate al finanziamento delle attività di cui alla L.R. n. 45/74, art. 3, commi 1, 2 e 3 attribuendone i tre settimi alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole ed i quattro settimi alle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali;
2. che i finanziamenti devono essere concessi alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole, come previsto dall'articolo 3, secondo comma della legge regionale n. 45/74, per:
  - un 50% ripartito in parti uguali;
  - e per il restante 50% ripartito in proporzione diretta al
    - numero di Cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni Associazione,
    - numero complessivo dei soci delle medesime Cooperative,
    - volume di attività (valore della produzione commercializzata) desumibile dai bilanci delle Cooperative stesse aderenti alle Associazioni;
3. che il riparto proporzionale del secondo 50% dei fondi assegnati alle Associazioni Regionali delle Cooperative Agricole si determini attribuendo ai sopra citati elementi di valutazione un peso percentuale come di seguito stabilito:
  - N. Cooperative aderenti: 10%;
  - N. totale dei soci delle Cooperative aderenti alla singola Associazione: 30%;
  - Volume di attività (valore della produz.) delle Coop. aderenti alla singola Ass.: 60%;

4. che in merito ai quattro settimi (4/7) relativi allo stanziamento attribuito alle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, lo stesso venga determinato in ragione proporzionale agli elementi di valutazione di seguito riportati, attribuendo agli stessi un peso percentuale nella misura del:

- N. iscritti: 30%;
- N. strutture: 10%;
- N. dipendenti: 20%;
- Attività svolta nel quadro delle finalità istituzionali: 40%.

5. di prevedere la liquidazione di anticipazioni, a favore dei soggetti individuati ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L.R. n. 45/74, nella misura fino al 70% del contributo per ciascuno soggetto liquidato nell'ultimo anno precedente a quello cui si riferiscono le attività, comunque commisurate e rapportate alle disponibilità recate dal capitolo B11505 o corrispondenti del bilancio regionale 2005 e seguenti;

6. di stabilire che le liquidazioni delle anticipazioni di cui al precedente punto 4 sono disposte previa acquisizione, da parte della Direzione Regionale Agricoltura, della specifica richiesta conforme al modello allegato e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Organismo richiedente da presentarsi:

- per il corrente esercizio finanziario 2005 entro 20 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
- per i successivi anni, fermo restando il finanziamento dell'apposito capitolo B11505 o corrispondenti, (finanziamento attività 2005 e seguenti) entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bilancio regionale sul BURL;

7. il Dirigente dell'Area Ricerca e Sperimentazione, Vigilanza e controllo ARSIAL provvederà alle incombenze necessarie alla effettuazione delle erogazioni sia delle anticipazioni che del saldo dei contributi come sopra determinati.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

15 SET. 2005

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ASSENTE

BRACCHETTI